



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Michele Pais
Presidente
- > On. Giuseppe Meloni
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1216/A sull'applicazione della legge regionale 12 aprile 2021, n.7 recante "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n.2 del 2016, alla legge regionale n.9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali". Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5682 del 20 ottobre 2021 inviata dall'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.

Con i migliori saluti.

**D'ordine del Presidente
Il Segretario Particolare**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 5682/GAB.

Cagliari, 20/10/2021

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 21/10/2021
nr. 0010794
Classifica I.6.4-1

Al Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna

On. Christian Solinas

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto : Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1216/A (MELONI), con richiesta di risposta scritta, sull'applicazione della legge regionale 1 2 aprile 2021, n.7 recante "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n.2 del 2016, alla legge regionale n.9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali".
Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la risposta scritta predisposta dalla Direzione generali degli Enti Locali e finanze.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

F.to il Capo di Gabinetto

Dott. Andrea Cocco



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli
Enti Locali

Oggetto: **Interrogazione n. 1216/A (Meloni) con richiesta di risposta scritta, sull'applicazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 recante "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n.9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali". Richiesta notizie.**

Con riferimento all'interrogazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

La L.r. 12 aprile 2021, n. 7 recante "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali" è stata pubblicata sul BURAS n. 24 del 15.04.2021.

Ai sensi dell'art. 28 della legge regionale medesima essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAS, ossia il 16.04.2021.

L'art. 2 della legge regionale n. 7/2021 statuisce che dalla data di entrata in vigore della legge medesima l'assetto territoriale della Regione è modificato con l'istituzione della Città metropolitana di Sassari (art. 2, comma 1, lett. a), con la modificazione della Città metropolitana di Cagliari (art. 2, comma 1, lett. b), con l'istituzione delle Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano (art. 2, comma 1, lett. c), con la modificazione della circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro (art. 2, comma 1, lett. d) e con la soppressione delle provincie di Sassari e del Sud Sardegna (art. 2, comma 2).

L'efficacia delle modificazioni in questione sono peraltro subordinate all'adozione, da parte della Giunta Regionale, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, dello schema di riforma dell'assetto territoriale della Regione secondo quanto previsto dalle disposizioni appena citate (art. 3, comma 3, prima parte).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Conseguentemente, la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 16/24 del 05.05.2021 di adozione dello schema territoriale in questione, che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 7 del 2021 doveva essere pubblicato sul BURAS.

Sempre nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 23, comma 3, la Giunta regionale doveva adottare i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, e quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento, applicando, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4, dell' articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016.

E' necessario ricordare che i termini in questione sono ordinatori e non perentori.

Nelle more delle procedure di pubblicazione sul BURAS della delibera di Giunta n. 16/24 del 05.05.2021 nonché della predisposizione della delibera di giunta individuante i criteri generali per i trasferimenti ai nuovi enti di cui all'art. 23, comma 3 della legge regionale n. 7/2021, già con nota del 17.05.2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Riforme Istituzionali, tramite il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, faceva pervenire all' Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica i primi rilievi segnalanti alcune criticità della legge 7/2021 con richiesta di controdeduzioni ai fini di un'eventuale impugnativa davanti alla Corte Costituzionale.

Negli stessi giorni pervenivano altre segnalazioni sulle criticità della legge in questione da parte di alcuni Enti territoriali, tra i quali la Città Metropolitana di Cagliari e la Provincia di Sassari.

Nonostante le controdeduzioni presentate dall'Amministrazione regionale, nel Consiglio dei Ministri del 10.06.2021 il Governo decideva di impugnare la legge regionale n. 7/2021, impugnando in particolare l'art. 6 della legge regionale in oggetto, per contrasto con l'art. 43 dello Statuto Sardo laddove non disponeva il referendum per l'accertamento della volontà popolare sulla modifica delle circoscrizioni provinciali (e metropolitane) previste dalla legge medesima.

In questa situazione, pur essendo pacifico che la semplice impugnazione davanti alla Corte Costituzionale non impedisce alla legge di essere in vigore e produrre i suoi effetti, si è ritenuto saggio ed opportuno effettuare una riflessione più generale sull'impianto complessivo



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

della legge regionale n. 7/2021, e ciò a prescindere dal tema referendario oggetto dell'impugnazione governativa.

Proprio in ragione delle rilevanti criticità dell'impianto normativo portato dalla legge regionale n. 7/2021, già in data 18.05.2021 i competenti Uffici dell'Assessorato hanno fatto pervenire alla competente Commissione consiliare un documento contenente un'articolata serie di proposte di modifica alla legge in questione predisposto raccogliendo sia le criticità evidenziate dagli Uffici regionali sia quelle pervenute da parte degli enti locali.

Allo stesso tempo, sono state avviate delle interlocuzioni col Governo per arrivare a una soluzione condivisa circa eventuali modificazioni da apportare alla legge regionale n. 7/2021, con particolare riferimento alla previsione del referendum confermativo delle scelte legislative, al fine di ottenere il ritiro dell'impugnazione della legge regionale medesima. Sul punto, è importante ricordare che un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2021 implicherebbe la caduta dell'intero nuovo assetto territoriale portato dalla legge medesima.

Tutto quanto sopra premesso, è evidente che il processo di istituzione dei nuovi Enti di cui alla legge regionale n. 7/2021 è in fase di revisione e che conseguentemente i nuovi Enti istituiti dalla legge non sono ancora stati compiutamente avviati, e, per le stesse ragioni, non sono stati ancora nominati i nuovi amministratori straordinari.

Il Direttore Generale
(art. 30, c. 1 L.R. 31/98)
Stefania Manca
(firmato digitalmente)

Siglato da :

VALENTINA FLORE

MANCA STEFANIA
04-01-00
20/10/2021 11:35:06